Legge regionale 15 dicembre 1978 , n. 85 - TESTO VIGENTE dal 10/09/1982

Istituzione del Servizio dell' edilizia residenziale e modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 11 settembre 1974, n. 48 e 16 giugno 1978, n. 67, concernenti l' edilizia abitativa.

Art. 1

In attesa della ristrutturazione degli uffici dell' Amministrazione regionale, anche al fine di far fronte ai nuovi compiti che la legge 5 agosto 1978, n. 457, assegna alla Regione, all' articolo 25, primo comma della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, viene inserito il seguente numero:

<<7 - il Servizio dell' edilizia residenziale, con il compito di curare la trattazione degli affari riguardanti la edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata - esclusa la gestione delle pratiche espropriative - e l' urbanizzazione primaria di aree destinate alla edilizia residenziale, nonché di concedere e liquidare i relativi contributi >>.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 129, primo comma, L. R. 75/1982 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina alle fattispecie indicate dal citato articolo 129.

Art. 3

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 129, primo comma, L. R. 75/1982 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina alle fattispecie indicate dal citato articolo 129.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.